

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO: l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)";

RILEVATO:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023 il responsabile dell'area finanziaria ha condotto l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2023 derivante dalle operazioni di re imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;

RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2023 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati B) e C);
- di eliminare i residui attivi e passivi riportati nell'allegato D) e E) per i motivi indicati nell'allegato stesso;

- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2023 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2023, allegato F);

- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2023 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, allegato G);

CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data acquisito agli atti con prot. N. nella medesima data;

DATO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **Di** riaccertare, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2023 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati B) e C).
- 2) **Di** eliminare i residui passivi e attivi riportati nell'allegato D) e E) per i motivi indicati nell'allegato stesso.
- 3) **Di** variare gli stanziamenti di entrate e di spesa del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2023 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2023, allegato F).
- 4) **Di** variare al bilancio pluriennale 2024/2026 gli stanziamenti di spesa esercizio 2024, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2023 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, allegato G).

Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.